

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile** (nel seguito denominata "ENEA" o "Agenzia"), con sede legale in Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma, Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000, nella persona dell'Ing. Ilaria Bertini, Direttore del Dipartimento DUEE, domiciliato per la carica presso la suindicata sede;

**E**

**Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati** con sede in Via in Arcione,71, cap. 00187 - Roma, CF 80191430588, rappresentato dal presidente per.ind. Claudio Guasco, dall'altra parte (di seguito, **CNPI**),

**E**

la **Fondazione Opificium** con sede in Via in Arcione,71, cap. 00187 - Roma, CF 07278981001, partita IVA 07278981001, rappresentato dal presidente per.ind. Vanore Orlandotti, dall'altra parte (di seguito, **OPIFICIUM**),

(ENEA-CNPI-OPIFICIUM e congiuntamente, le "Parti")

**PREMESSO CHE**

- l'ENEA è un Ente di diritto pubblico, ex art. 37 Legge 99/2009, come novellato dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 221, istituito sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alle P.A. e ai cittadini nei



	137, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2013 - Anno CXXXIV - Numero 24 (nel seguito, il “Regolamento”);	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l’Articolo 7 (Formazione a distanza) del Regolamento prevede al comma 1 che gli eventi che costituiscono il percorso formativo della formazione continua del professionista possono essere partecipati anche o a distanza;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è interesse del CNPI mettere a disposizione dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati iscritti nell’apposito albo un corso di formazione fruibile online che consenta loro di acquisire Crediti formativi professionali (CFP) in funzione del continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, mediante la formazione a distanza come previsto dell’Art. 7 del DRP 137/2012;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• che Opificium è la fondazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sviluppare ricerche, pubblicazioni, attività di formazione, studi e convegni in campo tecnico, giuridico, economico e sociale d’interesse della professione di Perito Industriale e per la formazione ed informazione permanente dei Periti Industriali, nonché per accrescere e valorizzare l’interesse pubblico alle problematiche della sicurezza e dell’ambiente.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La Fondazione Opificium è la fondazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ed ha tra gli scopi statutari quello di promuovere la formazione del perito Industriale libero professionista indirizzare, rimuovere e curare le attività di formazione e di aggiornamento dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati e in generale del comparto della professione tecnico-ingegneristica,</li> </ul>	

	direttamente o tramite il Collegio o l'Ordine Professionale o altre forme associative;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENEA, CNPI e OPIFICIUM concordano sull'importanza di avviare e sviluppare una collaborazione sui temi dell'Efficienza Energetica ed in particolare sulla formazione di tecnici e professioni esperti del settore.</li> </ul>	
	<b>TUTTO CIO' PREMESSO</b>	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Art. 1</b>	
	<b>(Premesse)</b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.	
	<b>Art. 2</b>	
	<b>(Oggetto)</b>	
	Con il presente Protocollo d'Intesa, le Parti intendono collaborare per promuovere e sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e competenze di ciascuno, un'attività di formazione ed in formazione presso i periti che operarono nel campo dell'efficienza energetica.	
	Tali attività potranno riguardare:	
	- corsi di formazione;	
	- webinar	
	- attività varie di divulgazione di tematiche inerenti l'efficienza energetica e tutto quanto ritenuto utile nella diffusione di buone pratiche in tema di efficienza energetica.	
	Le attività oggetto della collaborazione saranno definite negli Atti di cui al	
	4	

successivo Art. 5.

**Art. 3**

**(Durata e Recesso)**

Il presente Protocollo d'Intesa avrà una durata pari a 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere prorogato, per un analogo periodo, previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire prima della scadenza.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo d'Intesa previo preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui al successivo art. 5, dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

**Art. 4**

**(Oneri finanziari e costi)**

Il presente Protocollo d'Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti.

Ciascuna Parte sopporta i costi relativi alla collaborazione prevista dal presente atto.

Gli aspetti economici verranno definiti, in relazioni alle singole azioni, nell'ambito dei singoli Atti esecutivi (Art. 5).

**Art. 5**

**(Atti successivi)**

Le Parti formalizzeranno le attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso la stipulazione di successivi Atti contenenti i relativi impegni tecnici, economici e giuridici.

Nell'ambito dei predetti Atti dovranno essere puntualmente indicati:

- i progetti specifici per i quali realizzare le attività oggetto della presente

	collaborazione;	
	– le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;	
	– le modalità di esecuzione e la durata delle attività;	
	– l’ammontare dei costi e delle entrate, nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;	
	– gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;	
	– il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative <i>royalties</i> ;	
	– le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;	
	– i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli Atti esecutivi.	
	Gli Atti esecutivi verranno approvati dalle strutture competenti di ENEA, di CNPI e di OPIFICIUM.	
	<b>Art. 6</b>	
	<b>(Risoluzione)</b>	
	Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l’estinzione degli obblighi oggetto del presente Protocollo, lo stesso potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.	
	<b>Art. 7</b>	
	6	

**(Responsabili Protocollo di Intesa)**

Al fine di coordinare e programmare le iniziative di cui al presente Protocollo d'Intesa, le Parti nominano quale proprio referente:

- per l'ENEA l'Ing. Fabrizio Martini
- per il CNPI il Presidente Per. Ind. Claudio Guasco
- per OPIFICIUM il Presidente Per. Ind. Vanore Orlandotti,

**Art. 8**

**(Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo d'Intesa, di cui siano venute, in qualsiasi modo a conoscenza.

**Art. 9**

**(Codice etico e codice di comportamento)**

Le attività delle Parti saranno svolte osservando le disposizioni della normativa sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e qualora l'ENEA debba ospitare personale esterno, tale personale dovrà attenersi alle disposizioni del Codice di Comportamento Dipendenti ENEA e di sicurezza in vigore presso l'ENEA, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, documenti pubblicati sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente, CNPI e OPIFICIUM dichiarano di aver preso visione del codice di comportamento dei dipendenti dell'ENEA consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

**Art. 10**

**(Trattamento dei dati)**

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi di cui al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), come novellato dal D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

**Art. 11**

**(Divieto di cessione)**

Il Presente Protocollo d'Intesa non potrà essere ceduto, né parzialmente né totalmente, a pena di nullità.

**Art. 12**

**(Responsabilità civile)**

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, con dolo o colpa grave, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

**Art. 13**

**(Copertura assicurativa)**

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Protocollo d'Intesa, la sede dell'altra Parte.

**Art. 14**

**(Modifiche al Protocollo d'Intesa)**

Le Parti potranno apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche al



Protocollo d'Intesa per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

**Art. 15**

**(Legge applicabile e Foro competente)**

Il presente atto è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Art. 16**

**(Registrazione)**

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

L'ENEA assolve l'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione n. 0023639 del 23/03/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

.....

Per l'ENEA

Per CNPI

Per Fondazione Opificium

il Direttore DUEE

il Presidente

il Presidente

Ing. Ilaria Bertini

Per. Ind. Claudio Guasco

Per. Ind. Vanore Orlandotti